



**SOCIETÀ DELLA SALUTE
AREA PRATESE**

Sede Legale Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO
Sede Operativa Via Roma n. 101 - 59100 PRATO
Codice Fiscale/ P.IVA 01975410976

**DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 11 DEL 20 FEBBRAIO 2023**

Oggetto: Manifestazione di Interesse per la costituzione di un elenco di soggetti idonei all'erogazione di prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali a domicilio a favore di persone anziane in dimissione ospedaliera "Dopo l'Ospedale è Meglio a Casa": approvazione esito, elenco soggetti idonei e schema di accordo contrattuale.

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** e questo giorno **VENTI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **14,30** presso la Sala Conferenze della sede della SdS Area Pratese a Prato, via Roma n. 101, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

Allegato parte integrante e sostanziale:

Allegato "A": Schema di Convenzione

Allegato "B": Atto di nomina a Responsabile del Trattamento dati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Direttore Servizi Sociali su delega Dirett. Gen.AUSL Toscana Centro	33,33	X	
Comune di Prato	Simone Faggi	Assessore delegato	50,41	X	
Comune di Montemurlo	Alberto Fanti	Assessore delegato	4,87	X	
Comune di Cantagallo	Roberto Ballo	Assessore delegato	0,80	X	
Comune di Carmignano	Federico Migaldi	Assessore delegato	3,84	X	
Comune di Poggio a Caiano	Maria Teresa Federico	Assessore delegato	2,58	X	
Comune di Vaiano	Primo Bosi	Sindaco	2,60	X	
Comune di Vernio	Giovanni Morganti	Sindaco	1,57	X	
Il Presidente Dott. Simone Faggi <i>(firmato in originale)</i>		Ufficio proponente: Società della Salute Area Pratese Estensore: Dott.ssa Cristina Maggini			
Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli <i>(firmato in originale)</i>		Parere regolarità contabile Dott. Massimiliano Bettazzi <i>(firmato in originale)</i>			

Presiede la seduta **Simone Faggi** nella sua qualità di **Presidente**

Preso atto che il Sindaco **Primo Bosi** del Comune di Vaiano, ha provveduto a delegare l'Assessore Simone Faggi , causa assenza

Preso atto che il Sindaco **Giovanni Morganti** del Comune di Vernio, ha provveduto a delegare l'Assessore Simone Faggi , causa assenza

È presente il **Collegio Sindacale**, nelle persone dei componenti **Guido Mazzoni** e **Gabriella Massagni**

È presente il **Coordinatore del Comitato di Partecipazione, Sig. Alessandro Venturi**

Assiste il **Direttore della SdS, Dott.ssa Lorena Paganelli**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Consorzio SdS

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento citato in oggetto

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIDERATO che in data 19.03.2015 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato, Repertorio N° 31548 i Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano e Cantagallo e l'Azienda USL 4 di Prato hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute Area Pratese;

RICHIAMATA la Deliberazione di Assemblea SDS n. 31 del 07/12/2022 con la quale veniva ricostituita l'Assemblea dei Soci del Consorzio Sds Area Pratese ed eletto il Presidente Simone Faggi;

VISTO il decreto del Presidente della Società della Salute Pratese n. 2 del 30.06.2021, con il quale alla Dott.ssa Lorena Paganelli è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Consorzio Società della Salute Pratese;

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni che al Capo III bis "Società della salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;

VISTO l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale" e "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale";

VISTA la "Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.", approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019;

DATO ATTO della Deliberazione Assemblea SdS n. 33 del 25/10/2021 in cui si dà atto che a far data dal 01/01/2022 la gestione amministrativa dei servizi socio assistenziali afferenti a tutti i Comuni dell'Area Pratese, compreso il Comune di Prato, saranno svolti in modalità di gestione diretta da parte della SDS, sia dal punto di vista della gestione e organizzazione delle risorse economiche che dell'approntamento degli atti;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale n. 40 del 2005 "Disciplina del Servizio sanitario regionale" e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

VISTA la legge regionale n. 41 del 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

VISTA la Deliberazione di Assemblea SDS n. 6 del 26.02.2020 con la quale si approva il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

VISTA la Delibera di Assemblea SdS n. 2 del 21 febbraio 2022 con la quale si approva il Piano Operativo Annuale 2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.E. SdS n. 26 del 23.06.2021, con la quale vengono modificati, alla luce della gestione diretta da parte del Consorzio SDS, l'Organigramma e il Regolamento di Organizzazione del Consorzio;

VISTA la Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità della SdS Pratese;

VISTA la Delibera di Assemblea SdS n. 41 del 23/12/2022 “Approvazione del Bilancio economico preventivo 2023/2024/2025”;

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 42 del 23/12/2022 “Budget 2023 per la gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari. Approvazione.”;

VISTA la Delibera di Assemblea dei Soci della SdS n. 23 del 18 maggio 2021 ad oggetto: “Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale della società della salute Area Pratese: parte generale; All. A1 “regolamento per l'erogazione di interventi economici di integrazione al reddito”; All. A2 “regolamento per la domiciliarità”; All. A3 “regolamento per la residenzialità”;

VISTA la Delibera della Giunta Esecutiva della SdS n. 32 del 20 dicembre 2021 “Determinazione per l'anno 2022 degli importi, parametri e soglie per l'accesso e la compartecipazione ai servizi, prestazioni e interventi di cui al Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale: Parte generale; Allegato 1 Regolamento per l'erogazione di interventi economici di integrazione al reddito; Allegato 2 Regolamento per la domiciliarità; Allegato 3 Regolamento per la residenzialità”;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, in particolare l'art. 22 “Cure Domiciliari”;

VISTO il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9 ottobre 2019 n.73, in particolare il FOCUS F “dedicato agli ANZIANI” che, in continuità con la precedente programmazione sanitaria regionale, conferma l'obiettivo di riallocare e ridistribuire azioni e risorse, già oggi disponibili fra ospedale e territorio, rafforzando la rete dei soggetti che operano sul territorio ed organizzando la continuità ospedale/territorio;

RICORDATO che:

- la Regione Toscana con DGRT n. 1282 del 29.12.2009 ha sottoscritto con la SDS Area Pratese un Protocollo d'intesa per l'attivazione e svolgimento dei percorsi di continuità assistenziale ospedale-territorio” con cui dette avvio al Progetto “Dopo l'Ospedale è meglio a casa”, quale sperimentazione di un'innovazione organizzativa al servizio dei cittadini, prevalentemente anziani;
- questa SdS con Delibera di Giunta esecutiva n. 16 del 06.09.2010 affidava all'allora Azienda USL 4 di Prato la realizzazione del suddetto Progetto;

CONSIDERATI gli ottimi risultati conseguiti nel periodo di sperimentazione l'Azienda UsI Toscana centro e questa SdS hanno continuato a garantire, anche dopo la conclusione della progettualità, la realizzazione degli interventi di Cure Domiciliari nell'ambito di percorsi di continuità

assistenziale ospedale–territorio finalizzati a favorire, accompagnare e sostenere, il rientro presso il proprio domicilio di persone anziane fragili;

RICORDATO altresì che l’Azienda Usl Toscana centro si è avvalsa fin dall’anno 2011, in qualità di Ente Consorziato aderente a questa SdS ed in ragione della sostanziale omogeneità degli interventi, di operatori economici inseriti nell’elenco relativo a vari progetti attivi presso questa SdS (FSE P.A.C.O.T, PoD.aD) per la gestione del servizio “Dopo l’Ospedale è meglio a casa”;

RICHIAMATA:

la delibera D.G. n. 974 del 02/07/2021 con la quale l’Azienda USL Toscana centro ha allineato la durata del servizio “Dopo l’Ospedale è Meglio a Casa” con il progetto “PoD.aD- Prato Demenze a Domicilio” al 31/10/2021 per assicurare le “dimissione complesse”, riducendo le giornate di degenza ospedaliera e supportare le dimissioni nella fase di emergenza pandemica;

DATO ATTO che:

- l’Azienda USL Toscana centro aveva ritenuto di potersi avvalere per il fabbisogno del bimestre novembre/dicembre 2021 delle risposte assistenziali garantite dall’Azione 1) del Progetto FSC Domus e di impiegare il medesimo tempo per l’istruttoria per la realizzazione di uno specifico avviso di Manifestazione di Interesse;
- la fase di determinazione della tariffa per il servizio “Dopo l’Ospedale è meglio a casa” è divenuta occasione di riflessione e revisione dell’intero processo di definizione delle condizioni economiche previste nelle Convenzioni e negli Avvisi, con il coinvolgimento di diverse strutture organizzative della Azienda USL Toscana centro e dei Dipartimenti Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione e del Decentramento ad essa afferenti;
- la revisione procedurale, avviata a marzo 2022, si è conclusa a luglio ed ha inevitabilmente determinato, per il medesimo periodo, la sospensione dell’istruttoria per la realizzazione del suddetto avviso di Manifestazione di Interesse;

PRESO ATTO:

della delibera del D.G. Azienda Usl Toscana centro n. 916 del 11/8/2022 “Approvazione avviso di Manifestazione di Interesse per la costituzione di un elenco dei soggetti idonei all’erogazione di prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali a domicilio per il servizio “Dopo l’Ospedale è Meglio a Casa”;

PRESO ATTO ancora:

della delibera del D.G. Azienda Usl Toscana centro n. 1284 del 10/11/2022 che approva l’esito della suddetta Manifestazione di Interesse e l’elenco dei soggetti risultati idonei alla sottoscrizione di un accordo contrattuale;

RITENUTO NECESSARIO pertanto:

- di dover procedere all’approvazione dello schema di accordo contrattuale (allegato “A”), e all’atto di nomina ad incaricato esterno al trattamento dei dati personali (allegato “B”), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di delegare, ora per allora, la dott.ssa Lorena Paganelli alla sottoscrizione dei suddetti atti in qualità di Direttore della Società della Salute Area Pratese di cui al Decreto del Presidente SdS n° 2 del 30/06/2021;

STABILITO che:

- l’accordo convenzionale avrà durata biennale eventualmente rinnovabile, con decorrenza dal 15/01/2023 al 14/01/2025;

- il tetto finanziario annuale massimo di spesa è determinato in euro 200.000,00 (iva inclusa se dovuta) a carico del Fondo per la non autosufficienza di cui alla LR 66/2008 (assistenza domiciliare diretta) la cui gestione è demandata alla ZD/Società della Salute Area Pratese;

ACCERTATA:

in base alla relazione del Coordinatore ACOT di Prato, agli atti della struttura proponente, la necessità dell'Azienda USL Toscana centro di garantire gli interventi domiciliari a supporto delle dimissioni ospedaliere complesse, anche durante la fase istruttoria della Manifestazione di Interesse per l'attivazione del nuovo servizio e fino alla stipula del relativo accordo convenzionale;

ACCERTATO che:

la prosecuzione di cui trattasi non ha determinato pregiudizio né di natura economica, né in ordine alla qualità del servizio reso, né ai principi di concorrenza, essendo stata realizzata alle condizioni preesistenti;

STABILITO che la spesa complessiva del servizio ammonta ad € 400.000,00 (inclusa iva se dovuta) e sarà così suddivisa:

- anno 2023 € 191.666,68
- anno 2024 € 200.000,00
- anno 2025 € 8.333,32

RITENUTO OPPORTUNO di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge al fine di evitare l'interruzione del servizio domiciliare in essere a favore di persone anziane, fragili o con disabilità della ZD/SdS Pratese;

VISTO il Regolamento di Contabilità della SdS Pratese approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017;

VISTO l'art. 8 "Funzioni dell'Assemblea" dello Statuto consortile;

VISTO l'art. 9 della Convenzione consortile "Organi Consortili";

VISTO l'art. 10 "Deliberazioni dell'Assemblea" dello Statuto consortile inerente le modalità ed i quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Assemblea;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Pratese e il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di approvare** l'esito della Manifestazione di Interesse e l'elenco dei soggetti risultati idonei alla sottoscrizione di un accordo contrattuale di cui alla delibera del D.G. Azienda Usl Toscana centro n. 1284 del 10/11/2022;
2. **di procedere** all'approvazione dello schema di accordo contrattuale (allegato "A") e dell'atto di nomina ad incaricato esterno al trattamento dei dati personali (allegato "B"), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. **di procedere** con il presente atto alla delega, ora per allora, della dott.ssa Lorena Paganelli alla sottoscrizione dei suddetti atti in qualità di Direttore della Società della Salute Area Pratese, di cui Decreto del Presidente SdS n° 2 del 30/06/2021;
4. **di dare atto** che l'accordo convenzionale avrà durata biennale eventualmente rinnovabile, con decorrenza dal 15/01/2023 al 14/01/2025 e che il tetto finanziario annuale massimo di spesa è determinato in euro 200.000,00 (iva inclusa se dovuta) a carico del Fondo per la non autosufficienza di cui alla LR 66/2008 (assistenza domiciliare diretta) la cui gestione è demandata alla ZD/Società della Salute Area Pratese;
5. **di determinare** che la spesa complessiva del servizio ammonta ad € 400.000,00 (inclusa iva se dovuta) e che sarà così suddivisa:
 - anno 2023 € 191.666,68
 - anno 2024 € 200.000,00
 - anno 2025 € 8.333,32
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge;
7. **di trasmettere** copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio e ai membri del Collegio Sindacale;
8. **di dare pubblicità** al presente Provvedimento mediante pubblicazione all'Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 15 consecutivi.

ALLEGATO A

ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETÀ DELLA SALUTE AREA PRATESE E _____ PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI DI TIPO DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER IL SERVIZIO "DOPO OSPEDALE MEGLIO A CASA" – AMBITO TERRITORIALE DI PRATO.
PERIODO DAL 15/01/2023 AL 14/01/2025 - (SMART CIG N. _____)

L'anno duemila ventitre (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

- **l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, rappresentata dalla dott.ssa Cristina Maggini, in qualità di Direttore della SoSd Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato-Pistoia, delegata alla stipula del presente atto con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, domiciliata per la carica presso l'Azienda.
- **la Società della Salute Area Pratese**, di seguito denominata "SdS", Codice Fiscale 01975410976, con sede legale in Prato, Via Roma, 101, nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della SdS.

E

_____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____ nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato/a a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica presso la sede della _____, quale soggetto proprietario e gestore del Centro Semiresidenziale _____, ubicato in _____ (____) Via _____ n. _____, nel prosieguo semplicemente indicato come "Cooperativa" o "Soggetto Erogatore"; *il medesimo dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;*

VISTO

- il Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421" e success. modif. e integr.;
- la Legge n. 328 dell'8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D.P.C.M. 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

- il D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” in particolare l’art. 22 “Cure Domiciliari”;
- la deliberazione G.R.T. n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del D.P.C.M. 12/01/2017;
- la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e success. modif. e integr;
- la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e success. modif. e integr.;
- la L.R.T. n. 66 del 18/12/2008 istitutiva del Fondo per la Non Autosufficienza;
- la L.R.T. n. 82 del 28/12/2009 “Accreditamento dei servizi alla persona” e success. modif. e integr; il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R) e s.m.i.;
- la L.R.T. n. 1 del 03-01-2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020, n. 86/R. Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”;
- la deliberazione G.R.T. n. 245 del 15/03/2021 “Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l’assistenza domiciliare ai fini dell’accreditamento e degli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”;
- Delibera n.1239 del 22-11-2021. Modifica della deliberazione GRT n. 245 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l’assistenza domiciliare ai fini dell’accreditamento e degli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”.
- il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9/10/2019, n.73, in particolare il “TARGET DESTINATARI E” dedicato agli anziani;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- l’art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante “regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che prevede “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;

- l’art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30/01/2019 “Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni;
- la delibera del Direttore Generale n.308 del 21/02/2019 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socioassistenziali e di quelle sociosanitarie afferenti alle aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art.71 bis, comma3, lettera c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.;
- la Delibera di Assemblea SDS n. 33 del 25 ottobre 2021 in cui si dà atto che a far data dal primo gennaio 2022 la gestione amministrativa dei servizi socio assistenziali afferenti a tutti i Comuni dell’Area Pratese, compreso il Comune di Prato, saranno svolti con modalità di gestione diretta da parte della SdS, sia dal punto di vista della gestione e organizzazione delle risorse economiche che dell’approntamento degli atti;
- la Delibera di Assemblea dei Soci della SdS Area Pratese n. 23 del 18 maggio 2021 ad oggetto: “Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale della società della salute Area Pratese: parte generale; All. A1 “regolamento per l’erogazione di interventi economici di integrazione al reddito”; All. A2 “regolamento per la domiciliarità”; All. A3 “regolamento per la residenzialità” ”.
- la Delibera della Giunta Esecutiva della SdS Area Pratese n. 32 del 20.12.2021 “Determinazione per l’anno 2022 degli importi, parametri e soglie per l’accesso e la partecipazione ai servizi, prestazioni e interventi di cui al Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio- assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale: Parte generale; Allegato 1 Regolamento per l’erogazione di interventi economici di integrazione al reddito; Allegato 2 Regolamento per la domiciliarità; Allegato 3 Regolamento per la residenzialità”;

PREMESSO CHE

- il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione regionale dell’assistenza alle persone anziane , con limitazione temporanea dell’autonomia, a rischio di non autosufficienza, o già non autosufficienti e disabili gravi o persone con fragilità, che nella fase di rientro a casa, in seguito a dimissione dall’ospedale o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative, necessitano di avere garantita la continuità assistenziale, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;
- l’Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni socio-sanitarie e si assume i relativi oneri;

- la Società della Salute Area Pratese è competente in materia di erogazione di prestazioni socio-assistenziali e si assume i relativi oneri, ai sensi della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e success. modif. e integr.;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 916 del 11/08/2022 è stato emanato l'Avviso di Manifestazione di Interesse per la costituzione di un elenco dei soggetti idonei all'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a domicilio per il Progetto "Dopo Ospedale Meglio a Casa" – Ambito Territoriale di Prato a favore di anziani in dimissione dai reparti ospedalieri o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1284 del 10/11/2022 è stato approvato l'esito della Manifestazione di Interesse e la costituzione dell'elenco dei soggetti idonei all'erogazione delle prestazioni domiciliari a favore di anziani in dimissione dai reparti ospedalieri e dalle cure intermedie;
- la Cooperativa _____ è stata autorizzata alla erogazione di prestazioni domiciliari da _____ con atto n. _____ del _____ ai sensi della normativa regionale vigente e la stessa risulta accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 e smi con atto n. _____ del _____ a seguito di istanza presentata dal soggetto gestore medesimo;
-
- il soggetto erogatore del servizio domiciliare sotto la propria responsabilità dichiara che:
 - non gli è stata inflitta alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - si impegna a rispettare le disposizioni stabilite nella legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
 - è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
2. Il presente accordo contrattuale regola i rapporti che intercorrono tra l'Azienda, la SdS Pratese e la Cooperativa;
3. La Cooperativa s'impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente accordo contrattuale.

Art. 2 – Obiettivi del servizio

1. L'Azienda e la SdS si avvalgono della Cooperativa per l'erogazione di prestazioni domiciliari volte al recupero dell'autonomia personale e del miglioramento delle capacità motorie di soggetti anziani, ovvero disabili a rischio di non autosufficienza o già non autosufficienti in dimissione da strutture ospedaliere o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative che necessitano di avere continuità assistenziale.

2. Gli interventi/obiettivi da garantire sono così riassumibili:

- Igiene della persona
- Supporto nell'alzata e nella rimessa a letto
- Mobilizzazione
- Cambio postura, prevenzione e controllo ulcere da pressione
- Prevenzione piaghe da decubito
- Prevenzione cadute
- Bagno assistito semplice e complesso
- Monitoraggio e sorveglianza delle condizioni personali
- Educazione del caregiver.

Art. 3 – Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto ai residenti del territorio della Zona Distretto/SdS Pratese (Prato e Provincia), in particolare soggetti anziani, con limitazione temporanea dell'autonomia, a rischio di non autosufficienza, o già non autosufficienti e disabili gravi o persone con fragilità, che nella fase di rientro a casa, in seguito a dimissione dall'ospedale o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative, necessitano di avere garantita la continuità assistenziale.

2. I criteri principali di eleggibilità sono i seguenti:

- paziente con limitata autonomia funzionale con bisogno di assistenza alla persona e di supporto educativo, personale o familiare, per la tutela delle autonomie residue ed il parziale recupero delle capacità personali.
- contesto familiare presente, ma non in grado di farsi carico del bisogno o di parte di esso;
- necessità di riattivazione, addestramento uso dei semplici ausili e supporto al self management.

Art. 4 – Attività e personale impiegato

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo contrattuale la Cooperativa deve prevedere le figure professionali OSS, OSA e ADB adeguatamente formate, che dovranno intervenire a seconda della tipologia, complessità e intensità del bisogno rilevato.

2. Il personale impiegato nel servizio domiciliare dovrà operare con lo scopo di soddisfare i bisogni delle persone assistite secondo gli obiettivi indicati nel precedente Art. 2.

3. La Cooperativa dovrà assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da esso dipendente. Provvederà, pertanto, a garantire a suo carico il trasporto del proprio personale, ivi compresi tutti gli spostamenti per

raggiungere le abitazioni dei singoli utenti. Gli spostamenti compiuti dall'operatore non saranno rimborsati a parte dalla Azienda/SdS committente, ma sono compresi nella tariffa oraria.

4. La Cooperativa inoltre dovrà assicurare al proprio personale:

- la fornitura dell'abbigliamento e dei presidi previsti per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- telefono cellulare per la reperibilità degli operatori;
- sistema di rilevazione della presenza dell'operatore automatizzato mediante apposito timbratore mobile.

5. La Cooperativa dovrà impegnarsi a sostituire gli operatori di cui, per dimostrabile e palese motivazione, si ritenesse inadeguato l'operato. La sostituzione dovrà essere garantita entro due giorni dalla comunicazione dell'ASL TC.

Art. 5 - Tipologia di prestazioni, requisiti e modalità di accesso al servizio

1. La Cooperativa sarà, di volta in volta, individuata, a cura degli operatori A.C.O.T., fra i soggetti inseriti nell'elenco degli operatori abilitati stilato sulla base delle risultanze della Manifestazione d'Interesse e approvato con Deliberazione D.G. n. 1284 del 10-11-2022.

2. La scelta dell'assegnazione del pacchetto di prestazioni domiciliari da erogare verrà fatta a rotazione. Laddove sia già attivo il servizio di assistenza domiciliare e la valutazione A.C.O.T. rilevi la necessità di potenziare l'intervento, verrà confermato il medesimo soggetto erogatore se presente nell'elenco.

3. Sarà cura dell'A.C.O.T. monitorare l'andamento delle assegnazioni, registrare eventuali rifiuti o mancate accettazioni da parte dei soggetti attuatori ed essere garante della trasparenza delle distribuzioni degli interventi domiciliari.

4. Gli accessi potranno variare, in base al bisogno rilevato, fino ad un numero massimo di n. 14 accessi a settimana e comunque come da Piano Assistenziale Individuale.

5. Il servizio è previsto per un periodo che può variare da una a quattro settimane, in via ordinaria, prorogabili in via eccezionale previa valutazione A.C.O.T. fino ad un massimo di sei settimane.

6. La durata dell'accesso potrà essere, secondo il Piano Assistenziale Individuale, della durata di

60 minuti, 45 minuti, 30 minuti.

7. Il servizio dovrà essere garantito entro max n. 24 ore dal ricevimento della comunicazione di

avvenuta dimissione da parte della struttura ospedaliera o della struttura pubblica di cure intermedie dell'Azienda USL TC.

8. Le prestazioni dovranno essere garantite dal lunedì alla domenica entro le seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7:00 alle ore 10:00;
- dalle ore 18:00 alle ore 21:00;

garantendo comunque, al bisogno, la possibilità di intervento anche in altre fasce orarie.

Art. 6 – Budget

1. Le prestazioni domiciliari per il servizio “*Dopo l’Ospedale Meglio a Casa*”, previste nell’avviso di Manifestazione di Interesse, sono stimate in circa n. 8.333 ore l’anno per un tetto finanziario massimo annuo di euro 200.000,00 (iva inclusa se dovuta)
2. Gli accessi domiciliari potranno essere di 60 minuti, 45 minuti, 30 minuti e saranno applicate le seguenti tariffe:
 - accesso di 60 minuti € 24,00 I.V.A. compresa se dovuta;
 - accesso di 45 minuti € 18,00 I.V.A. compresa se dovuta;
 - accesso di 30 minuti € 12,00 I.V.A. compresa se dovuta.
3. L’Azienda/SdS corrisponderà alla Cooperativa un importo mensile corrispondente alle prestazioni effettivamente rese sulla base di quanto stabilito dal presente accordo contrattuale.

Art. 7 – Obblighi del Soggetto Erogatore

7.1 Adempimenti generali

1. Il Soggetto erogatore si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d’azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e contro gli infortuni del personale e che possano accadere nell'espletamento dell'attività domiciliare, dando di tale polizza formale comunicazione all’Azienda e alla SdS;
- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi invianti dell’Azienda e della SdS i casi di decesso, cessazione volontaria e rifiuto del servizio, segnalando l’eventuale motivazione;
- a garantire rapporti di collaborazione con gli assistiti e i loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica;
- a comunicare per iscritto in tempo reale all’A.C.O.T. ogni circostanza ostativa alla regolare esecuzione delle prestazioni, attendendo dalla medesima le relative indicazioni;
- a segnalare prontamente all’A.C.O.T., anche al fine di poterne tener conto nell’ambito dei controlli effettuati sull’esecuzione e sulla fatturazione degli interventi stessi, gli interventi non effettuati a causa dell’assenza dell’utente non preavvertita in tempo utile o del rifiuto da parte dell’utente stesso;
- ad effettuare il monitoraggio trasmettendo le informazioni all’A.C.O.T.;
- ad utilizzare programmi informativi aziendali;

- ad assicurare l'aggiornamento del D.V.R. e del Protocollo anti contagio da SARS-COV-2 secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- a provvedere alla formazione degli operatori su precauzioni e procedure di prevenzione anti contagio secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- garantire ai propri operatori la dotazione di idonei DPI specifici per la prevenzione dal contagio. Analogamente, il libero professionista dovrà essere dotato di idonei DPI;
- ad osservare gli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08
- ed infine a garantire tutto quanto previsto dalla Legge Regionale n.82/2009 e successivo regolamento sui requisiti di accreditamento (approvato con DPGR 11 agosto 2020 86/R) e alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 del 15/03/2021 e n. 289 del 22/03/2021.

7.2 Adempimenti per il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 1 del presente contratto (oggetto) limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.
2. Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda e della SdS, quali Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.
3. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimizzazione.
5. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003.
6. La Cooperativa si impegna e si obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso e/o in relazione ai dati personali o particolari che i Titolari del trattamento metteranno a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
7. Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dai Titolari del trattamento alla Cooperativa per l'esecuzione dei compiti previsti nella presente convenzione, questa verrà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato alla presente (Allegato 1).
8. Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.

9. In relazione alla presente convenzione, l'Azienda e la SdS si qualificano quali Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Reg.UE 2016/679 e, per quanto di competenza, provvederanno con unico atto (*allegato 1*) alla formale designazione/nomina del Responsabile ai sensi dell'art. 28 Reg.UE citato.

10. In particolare: l'Azienda e la SdS, per quanto attiene rispettivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria domiciliare, comunicheranno i dati personali alla Cooperativa.

11. Referente unico per la verifica e il rispetto del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente accordo contrattuale nonché per il rispetto degli obblighi specificati nell'atto di nomina sarà l'Azienda o la SdS.

12. Le parti si atterranno, altresì, a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28/02/2020 avente ad oggetto "*Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati*" nell'eventualità che avvenga - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (*allegato 2*).

Art. 8 – Rendicontazione, liquidazione e pagamento delle prestazioni

1. La Cooperativa provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare per e-mail al Servizio Amministrativo Aziendale competente per territorio il rendiconto delle prestazioni erogate con i nominativi dei singoli utenti e corredato da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Le informazioni relative alle prestazioni con i nominativi dei singoli utenti dovranno essere trasmesse a questa Azienda garantendo l'anonimizzazione, ai sensi di quanto previsto dal Reg.UE(GDPR) e al D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii.

Le fatture potranno essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini – Decreto MEF 27/12/2019 e seguenti).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate: **il Codice Univoco della Zona Distretto Pratese è C27NVZ.**

Saranno emesse all'Azienda USL TC le fatture relative alle prestazioni domiciliari effettivamente erogate nel mese di competenza come indicato all'Art. 8 del presente accordo contrattuale, specificando in fattura la tipologia delle prestazioni erogate e le tariffe applicate. Ciascuna fattura deve indicare la tipologia del servizio, il periodo di fatturazione, Il CIG di riferimento, l'applicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i..

3. Nel caso in cui la prestazione non venga resa per assenza dell'utente ingiustificata e non concordata, la Cooperativa dovrà darne comunicazione al Servizio inviante e nessuna remunerazione sarà riconosciuta in case di mancata erogazione della prestazione.

5. Il pagamento della fattura avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle prestazioni erogate rilasciata da _____ Le prestazioni fatturate saranno pagate entro i 60 giorni successivi alla ricezione delle stessa sul sistema SDI e previo accertamento di:

- a) regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (Legge 266/2002 e s.m.i.);
- b) tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- c) mancanza di inadempimenti (art. 48bis DPR 602/1973).

Art. 9 - Rapporti con il personale della Cooperativa

1. Il personale della Cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda/SDS e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Cooperativa designato.
2. Dalla collaborazione fra la Cooperativa e l'Azienda/SDS non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro.

Art. 10 - Verifiche e controlli

1. La verifica dello svolgimento delle prestazioni e della loro qualità è assegnata ai Referenti professionali aziendali di cui all'art. 16.
2. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuove attivazioni e/o il pagamento delle fatture giacenti.
3. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda/SdS, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di Euro 400,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Cooperativa per le prestazioni rese.
4. Trascorso inutilmente il termine concesso per sanare le violazioni ovvero al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda/SdS ha facoltà di recedere per inadempimento del presente accordo, mediante preavviso di 30 giorni e fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.
5. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo e/o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.

Art. 11- Coperture assicurative

1. La Cooperativa attesta di aver sottoscritto polizza assicurativa, con massimale minimo di € 500.000,00, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda Con

mezzi, strumenti e personale propri della Cooperativa, nonché una idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT).

2. La Cooperativa solleva l'Azienda/SdS da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione delle attività.

3. La Cooperativa si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

Art. 12 – Anticorruzione, incompatibilità e codice di comportamento

1. La Cooperativa è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione DG n. 1358 del 16/09/2016, disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Cooperativa può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

2. La Cooperativa dichiara l'assenza di cause di incompatibilità del personale impiegato, ai sensi della L.662/96 e/o del D.Lgs. 165/2001 art. 53, e L.412/91, al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

3. La Cooperativa si impegna entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare all'Azienda ULS TC una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di assenza di incompatibilità del personale impiegato;

4. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto di pantouflage (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare il D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013).

5. Si segnala inoltre che alla sezione del sito aziendale dell'Azienda USL TC "amministrazione trasparente/altri contenuti" sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).

Art. 13 – Durata, risoluzione o recesso

1. Il presente accordo contrattuale ha durata biennale, entra in vigore il 15/01/2023 e scade il 14/01/2025.

2. Può essere rinnovato per ulteriori due anni, previo accordo scritto tra le parti debitamente recepito. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Cooperativa.

3. L'Azienda/SdS può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della medesima e/o di gravi inadempienze nell'erogazione delle attività oggetto della presente convenzione come previsto da Art. 10.

4. L'Azienda/SdS può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata alla Cooperativa con preavviso di almeno 90 giorni mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomanda a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla Cooperativa da parte dell'Azienda/SdS.

5. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Cooperativa;
- violazione del Codice di Comportamento da parte dei dipendenti della Cooperativa;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi Art. 82 comma 1 e comma 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo Settore".

Art. 15 - Foro competente e legislazione applicabile

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Prato.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 16 - Responsabili

1. Vengono individuati i seguenti Responsabili:

a) per l'Azienda/SdS:

- la SoSd Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia nella persona del Direttore, Dott.ssa Cristina Maggini per gli aspetti amministrativi.
- La SOS Coordinamento Sanitario dei servizi Zona Prato nella persona _____ per gli aspetti professionali.

b) per la Cooperativa

- il Responsabile dell'accordo contrattuale nella figura del Legale Rappresentante della Cooperativa Dott.ssa Gianna Mura o suo delegato.

Art. 17 – Sottoscrizione

Il presente accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, mediante apposizione di firma digitale elettronica come prescritto dal Codice dell'amministrazione Digitale (C.A.D. – D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005,

successivamente modificato ed integrato con D.Lgs n. 179 del 22 agosto 2016 n. 179 e con D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017 n. 217).

ALLEGATI:

Allegato 1) - Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e particolari ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Allegato 2) - Deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28/02/2020 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati"

Allegato 3) – Modulo tracciabilità flussi finanziari (art. 3 L. n.136/2010 e ss.mm.ii.)

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'Azienda USL Toscana centro - SoSd Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato-Pistoia – Il Direttore Dott.ssa Cristina Maggini <i>(firmato digitalmente)</i>
Per la Società della Salute Area Pratese – Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli <i>(firmato digitalmente)</i>
Per la Cooperativa - Il Rappresentante Legale _____ <i>(firmato digitalmente)</i>

ALLEGATO B

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

1. **l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, rappresentata dalla Dott.ssa Cristina Maggini, in qualità di Direttore della SoSd Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato-Pistoia, delegata alla stipula del presente atto con Deliberazione del Direttore Generale n.1571 del 30/12/2022, domiciliata per la carica presso l'Azienda;

2. **la Società della Salute Area Pratese**, Codice Fiscale 01975410976, con sede legale in Prato, Via Roma, 101, nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della SdS, di seguito anche come "SDS" o "Titolare del trattamento";

3. E

- _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____ nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato/a a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica presso la sede della _____, quale soggetto proprietario e gestore del Centro Semiresidenziale _____, ubicato in _____ (____) Via _____ n. _____, nel prosieguo semplicemente indicato come "Cooperativa" o "Soggetto Erogatore"

Premesso che:

- l'art. 28 par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda e SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza

per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- con delibera del Direttore Generale n. 1571 del 30/12/2022 è stato stabilito di sottoscrivere tra l’Azienda, la SdS Area Pratese e la Cooperativa l’accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali di tipo domiciliare a favore di persone anziane per il servizio “Dopo l’Ospedale è Meglio a Casa”.

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- i Titolari hanno affidato alla Cooperativa lo svolgimento delle attività e delle prestazioni così come definite nella convenzione sopra specificata, che si richiama espressamente, e della quale la presente forma parte integrante e sostanziale;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento UE n. 2016/679, i Titolari hanno ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento UE n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l’Azienda/la SDS in qualità di Titolari del Trattamento, con la presente

NOMINANO

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),

la Cooperativa _____ nella persona di _____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui sono Titolare, rispettivamente, l’Azienda e la SDS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto degli stessi relativamente all’adempimento degli obblighi dedotti nella convenzione citata, affidati dai Titolari al Responsabile.

Articolo 1 – Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui alla citata convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto dei Titolari tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.;

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013¹ che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento i Titolari ne facciano richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto dell'accordo contrattuale, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire ai Titolari i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di

1

conservazione è a carico dei Titolari e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione dei Titolari.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con i Titolari sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica dei Titolari del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta ai Titolari che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dei Titolari del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra i Titolari del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti dei Titolari del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, così come modificato dal D.LGS 101/2018.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia ai Titolari del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile - ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR - si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dai Titolari, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con i Titolari stessi fornendo loro tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere i Titolari con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolari e di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare ai Titolari, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire ai Titolari di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto dei Titolari, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto dei Titolari;

- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione dei Titolari e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare i Titolari e nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce ai Titolari l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà ai Titolari la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dai Titolari, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati dei Titolari, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dai Titolari mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali dei Titolari e, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dai Titolari e o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dai Titolari, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con i Titolari per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso ai Titolari in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione dei Titolari, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare i Titolari per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità ai Titolari che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, i Titolari ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dai Titolari in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;

- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dai Titolari (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dai Titolari. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente ai Titolari, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte dei Titolari.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare ai Titolari, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dei Titolari, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza ai Titolari al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con i Titolari e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere i Titolari nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in

assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione dei Titolari tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate da i Titolari o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora i Titolari rilevassero comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente ai Titolari qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché i Titolari possano accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente i Titolari delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare ai Titolari l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti ai Titolari, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

I Titolari, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riservano, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato i Titolari da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse loro derivare a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati

personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Prato, lì

per l'Azienda USL Toscana centro - Il Direttore SoSd Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato-
Pistoia – Dott.ssa Cristina Maggini

per la Società della Salute area Pratese – Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli

per la Cooperativa _____

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Simone Faggi

(firmato in originale)

IL DIRETTORE

Lorena Paganelli

(firmato in originale)

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 10 dello Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Pratese

Dott. ssa Lorena Paganelli

(firmato in originale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Pratese

Dott. ssa Lorena Paganelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato,

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITÀ

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato,

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato,

Il DIRETTORE della SdS Pratese

Dott. ssa Lorena Paganelli